

20 marzo 2020

**# Francia /Diritto del Lavoro – Aggiornamento di venerdì 20 marzo 2020**

Sebbene il Governo abbia inizialmente indicato che il Coronavirus costituisce una circostanza di carattere eccezionale che permette alle imprese di beneficiare del dispositivo di “esercizio parziale dell’attività” (ammortizzatore sociale, simile ma non identico alla Cassa Integrazione per attività a orario ridotto di diritto italiano), sembra che abbia impartito istruzioni molto più rigorose alle DIRECCTE (direzione generale delle imprese, della concorrenza, del consumo, del lavoro e dell’impiego), organi incaricati di ricevere ed istruire le domande di “esercizio parziale dell’attività”.

Infatti, lo Stato avrebbe richiesto alle diverse DIRECCTE di accettare inizialmente le domande per beneficiare dell’ “esercizio parziale dell’attività” solo per le imprese soggette all’obbligo amministrativo di chiusura.

Le strutture che non possono più rimanere aperte al pubblico sono le seguenti:

- *Sale d’udienza per conferenze, per riunioni, per lo spettacolo o sale polivalenti ad eccezione delle aule d’udienza dei Tribunali;*
- *Negozi di vendita e centri commerciali, tranne per le loro attività di consegna e ritiro di ordini;*
- *Ristoranti e rivendite di bevande, tranne che per le attività di consegna e vendita da asporto, il “servizio in camera” dei ristoranti e dei bar degli alberghi e la ristorazione collettiva su contratto (mense)*
- *Sale da ballo e sale giochi;*
- *Biblioteche, centri di documentazione (archivi);*
- *Spazi espositivi ;*



- *Istituti sportivi coperti;*
- *Musei;*
- *Gazebi, tende, strutture;*
- *Impianti all'aria aperta;*

*Istituti di insegnamento prescolastico , istruzione, formazione, centri di vacanza, centri di svago senza alloggio salvo per l'accoglienza dei bambini del personale indispensabile alla gestione della crisi sanitaria (decreto del 14 marzo 2020 modificato)*

Per le altre imprese, il ricorso al telelavoro deve essere privilegiato al massimo.

Per tali ultime imprese, in mancanza di possibilità di attuare il telelavoro, il Ministro del lavoro ha ingiunto alle imprese di mantenere l'attività, il che significherebbe che l'esercizio parziale dell'attività non sarebbe accettata automaticamente.

Per quanto le imprese e le associazioni di qualsiasi settore non siano direttamente interessate dalla chiusura amministrativa, esse subiranno in ogni caso una forte flessione dell'attività.

L'articolo R5122-1 del codice del lavoro francese attualmente in vigore prevede che il datore di lavoro possa collocare i propri dipendenti in attività parziale (Cassa Integrazione) quando l'impresa è costretta a ridurre o a sospendere temporaneamente la sua attività per uno dei seguenti motivi:

- 1° Congiuntura economica;*
- 2° Difficoltà di approvvigionamento di materie prime o energia ;*
- 3° Un sinistro o delle intemperie di carattere eccezionale;*
- 4° Trasformazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'impresa ;*
- 5° Qualsiasi altra circostanza a carattere eccezionale.*

Le informazioni di cui disponiamo suggeriscono che il contesto attuale -da solo- non sia sufficiente a caratterizzare una di queste condizioni, nonostante i precedenti annunci del Governo.



Numerose federazioni e organizzazioni sindacali datoriali avvertono il Governo di queste difficoltà e del rischio per il benessere economico delle imprese a breve e medio termine.

Fino ad oggi, le imprese che giustificavano uno dei motivi *ut supra* elencati dovevano avere il diritto di beneficiare del dispositivo di “esercizio parziale dell’attività”. Tuttavia, ad oggi le attuali circostanze eccezionali e gli annunci del Governo non ci permettono di dirlo con certezza. Tanto più che, mentre il decreto concernente la flessibilità e l’ampliamento dello strumento di “esercizio parziale dell’attività” è annunciato da venerdì scorso, esso non è ancora stato pubblicato. E la redazione della bozza è stata interrotta.

In attesa di un chiarimento, è opportuno essere particolarmente vigili nella costituzione dei fascicoli di richiesta di beneficiare dell’“esercizio parziale dell’attività” e non limitarsi a invocare la crisi sanitaria legata al COVID-19. A nostro avviso, sarà anche opportuno accertare la realtà del calo di attività legato all’epidemia subita dalla società. A titolo illustrativo, è possibile indicare che gli ordini/ lavori/ eventi sono annullati, precisare le difficoltà di approvvigionamento di materie prime o di energia, e precisare l’impatto sul fatturato. Tale motivazione può essere oggetto di una nota distinta da allegare alla domanda. I fascicoli possono essere depositati con un’efficacia retroattiva di 30 giorni. **Bisogna dunque prendere il tempo di giustificare la propria richiesta, e anche se siete attualmente in fase di apertura di dossier, approfittare del termine di 30 giorni di retroattività per «rafforzare» la vostra argomentazione.**

Infine, e per coloro che non avranno optato per il telelavoro o che non potranno beneficiare del “chômage partiel” (disoccupazione parziale), si porrà la questione della responsabilità penale del datore di lavoro nel caso in cui uno dei propri dipendenti, invitato dal datore di lavoro a riprendere “fisicamente” il lavoro, nonostante l’adozione di norme di sicurezza e l’informazione circa l’estrema necessità di rispettare le regole di prevenzione. Anche in questo caso il Governo è stato avvertito della necessità di stabilire regole chiare in materia, cosa che non è ancora avvenuta.